



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DESTINAZIONE DI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI

Art. 3

Comunicazioni all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato Almeno quindici giorni prima di porre in vendita i prodotti i cui proventi siano in parte destinati a taluno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, il produttore o il professionista comunica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato:

- a) le informazioni di cui all'articolo 2, comma 2;
- b) il termine entro cui sara' effettuato il versamento dell'importo destinato ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1. Entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, lettera b), il produttore o il professionista di cui al comma 1 comunica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato l'esecuzione del versamento dell'importo di cui alla medesima lettera b).

Versione in vigore dal 6 luglio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti
Estremi	Legge 19 giugno 2026, n. 120
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-destinazione-di-proventi-derivanti-dalla/art-3>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it